



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 15

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

INTERROGAZIONI

69^a seduta: martedì 5 agosto 2020

Presidenza della presidente PINOTTI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6
* CALVISI, sottosegretario di Stato per la difesa	3, 5
* PETRENGA (Fdl)	4
RAUTI (Fdl)	6
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01821, presentata dalle senatrici Petrenga e Rauti.

CALVISI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività di reclutamento e salvaguardare, al contempo, il mantenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare, la Difesa ha da subito avviato gli opportuni approfondimenti a carattere interforze per introdurre, in deroga a quanto stabilito dai rispettivi decreti ministeriali, misure straordinarie in grado di conferire maggiore flessibilità alle Forze armate in materia di reclutamento del proprio personale.

Le proposte scaturite da tali approfondimenti sono state recepite nel decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) che ha previsto disposizioni per superare l'attuale contingenza, anche attraverso integrazioni al codice dell'ordinamento militare (COM – decreto legislativo n. 66 del 2020).

In particolare, per quanto concerne le procedure di reclutamento, l'articolo 259 del citato decreto rilancio ha introdotto disposizioni *ad hoc* per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, temporalmente circoscritte alla durata dello stato di emergenza epidemiologica e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso – e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – le cui modalità possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati.

Ciò premesso, va altresì rappresentato che il bando del concorso cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo, nell'indicare che gli incorporamenti dei vincitori avranno luogo a partire dal 2021, evidenzia un orizzonte temporale tale da garantire, comunque, uno sviluppo regolare delle fasi concorsuali.

Inoltre, sempre nell'ottica di salvaguardare, nell'attuale contingenza, gli *standard* operativi dello strumento militare, l'articolo 21 del citato decreto ha introdotto l'articolo 2204-*ter* al codice dell'ordinamento militare, che consente ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che negli anni 2020-2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di essere ammessi a un ulteriore prolungamento per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e su proposta della Forza armata di appartenenza.

Per quanto concerne, infine, la possibilità di uno scorrimento delle graduatorie, l'ipotesi non è, nello specifico caso, percorribile, in considerazione delle peculiari esigenze operative e organizzative delle Forze armate, che impongono l'attualità dell'accertamento dei requisiti d'efficienza e d'idoneità psicofisica e attitudinale – parametro non compatibile con l'assunzione di candidati idonei in precedenti concorsi – nonché il rispetto dei limiti di età.

Tale principio è stato recepito nel codice dell'ordinamento militare che, all'articolo 643, comma 4-*bis*, limita la prorogabilità dei termini di validità delle graduatorie approvate ai soli casi e nei soli termini previsti dal codice stesso.

PETRENGA (*FdI*). Signor Presidente, ringrazio per la risposta, che non ci ha fatto attendere molto tempo. Non posso tuttavia ritenermi soddisfatta. Infatti, proprio nel periodo di emergenza da Covid-19, molti di questi ragazzi, destinati al servizio nell'ambito dell'operazione «Strade sicure», sono stati spostati e messi a disposizione del Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria, lasciando quindi scoperto un servizio per svolgere un altro.

Poiché l'emergenza sta continuando e considerato che vi sono ragazzi risultati idonei non vincitori della classe di concorso dell'anno precedente, vorremmo sapere per quale ragione non si è deciso di procedere allo scorrimento della graduatoria per garantire lo svolgimento dei servizi rimasti scoperti, considerato che si ricorre spesso – per non dire sempre – alle Forze armate e all'Esercito per fronteggiare le diverse problematiche ed emergenze (Strade sicure, Strade pulite, Covid-19).

Spostare un contingente per metterlo da un'altra parte è un po' come mettere una toppa, tenendo comunque dei servizi scoperti. Noi invece chiediamo lo scorrimento delle graduatorie concorsuali, per l'assunzione di coloro che hanno già sostenuto un concorso, ne sono risultati idonei, ma non sono stati ancora assunti in ragione della mancanza di disponibilità di posti previsti dal bando di concorso.

Occorre altresì aggiungere che in altri Ministeri e in altri corpi, come la Polizia penitenziaria e la Guardia di finanza, stanno procedendo allo scorrimento delle graduatorie. Evitiamo quindi di fare differenze a danno degli idonei non vincitori dei concorsi delle Forze armate. Mi rivolgo anche alla Presidente che, da Ministro, ha affrontato queste dinamiche e le conosce molto bene.

Mi auguro che l'emergenza finisca e che si proceda con i concorsi, ma, se così non dovesse essere e dovesse continuare l'emergenza, chiedo di rivedere questa decisione, proprio nell'interesse del territorio e di questi giovani, che comunque sono in attesa.

Rilevo da ultimo che tale intervento non necessiterebbe di copertura finanziaria, dal momento che essa era già contemplata al momento della pubblicazione del bando.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01827, presentata dalla senatrice Rauti.

CALVISI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, l'aggiornamento della pubblicazione SMD-G-010, recante «Regolamento per la disciplina delle uniformi», resosi necessario a seguito dell'intervenuta introduzione del codice dell'ordinamento militare e del relativo testo unico, ha inteso rivedere la direttiva in questione – come a suo tempo anticipato ai rappresentanti delle associazioni d'arma da parte del Ministro della difesa *pro tempore* – secondo un criterio di ancor maggiore chiarezza nei confronti del personale non più in servizio.

Ciò, sia al fine di prevenire errate interpretazioni della disciplina di settore, scongiurando abusi difficilmente prevenibili – e perseguibili – da parte dei comandi territoriali, sia allo scopo di evitare possibili disorientamenti nella collettività, a causa del mutare delle fogge delle uniformi nel tempo e del consolidato, quotidiano impiego del personale militare nelle operazioni di concorso alla pubblica sicurezza.

Tali previsioni sono, peraltro, in linea di continuità con quelle del codice dell'ordinamento militare che, all'articolo 880, comma 6, già richiamava come l'uso dell'uniforme per il personale militare in congedo fosse, comunque, subordinato alle disposizioni delle Forze armate.

Nel merito, va inoltre evidenziato che la direttiva in parola prevede, come da lei, senatrice Rauti, correttamente ricordato, l'ipotesi di utilizzo dell'uniforme da parte del personale in congedo nel caso di particolari incarichi o funzioni che, in ragione della loro natura, delle loro modalità e delle loro finalità, possano sottendere un interesse dell'Amministrazione della difesa, richiamato da specifiche ulteriori disposizioni che – le annuncio – sono in via di emanazione.

Non ultimo, mi preme rappresentare che l'aggiornamento della pubblicazione è stato altresì mirato a favorire e ad incentivare l'affiliazione alle associazioni d'arma, nel presupposto che solo gli iscritti possano indossare i previsti elementi uniformologici distintivi, individuati di concerto con le rispettive Forze armate di riferimento, consentendo l'uso dell'uniforme, previa richiesta degli iscritti, nei casi in cui sussista uno specifico interesse della Difesa.

In tale ottica, la nuova versione della direttiva, lungi dall'escludere l'uso dell'uniformi nelle ipotesi indicate, tende a valorizzare ulteriormente il ruolo delle associazioni, che potranno formulare, sulle richieste avanzate, il proprio qualificato parere.

RAUTI (*FdI*). Signor Presidente, ringrazio molto il Sottosegretario per la sua risposta, ma avrò bisogno di leggere il testo scritto, perché ho avuto difficoltà nel seguirla e forse mi sono sfuggiti alcuni passaggi. Per esempio, non ho capito se la nuova versione della direttiva è già stata emanata o si allude a un'emanazione prevista.

Tuttavia non mi riterrei soddisfatta – ma, ripeto, mi riservo di approfondire il merito della risposta a seguito di una lettura attenta – dal momento che la questione era stata da me già posta in gennaio, avendo precedentemente presentato, sotto altra forma, la medesima interrogazione, all'epoca dei fatti. Ad ogni modo, mi pare permanga un'incongruenza tra una direttiva di carattere quasi locale, comunque regionale, peraltro estremamente generica nelle motivazioni del suo divieto (anche se al tempo era restrittiva nelle previsioni), rispetto a quanto è previsto in materia dal codice dell'ordinamento militare. Era quindi questo ciò che la mia interrogazione mirava a chiedere. Questo aspetto rimane per me ancora controverso, quindi cercherò di ricomporre questa distanza e di capire cosa preveda esattamente questa nuova versione della direttiva.

D'altra parte, quanto lei ha detto in merito agli abusi perseguibili mi trova d'accordo. Io stessa sto lavorando a una proposta di legge relativa all'uso dell'uniforme da parte dei militari in congedo, al fine di regolamentarne l'uso con l'idea di sanzionare chi contravviene e quindi getta discredito, magari con un atto individuale, su intere associazioni d'arma.

Vi sono associazioni d'arma e combattentistiche che non vengono molto sostenute nella programmazione finanziaria in termini di risorse, talvolta anche in maniera discriminante rispetto ad altre realtà, e ciò spesso genera uno stato di frustrazione. Indossare la divisa, quando è previsto e nel rispetto delle regole, non solo è un diritto ma è anche un motivo di orgoglio, che mi piace sottolineare e che mi piacerebbe venisse non minacciato, ma riconosciuto.

Proseguirò quindi il mio lavoro, augurandomi che la direttiva che ha menzionato sia già effettiva o comunque prossima ad esserlo; ciò sicuramente, rispetto alla mia interrogazione, rappresenterebbe un elemento, se non risolutivo, senz'altro utile.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,20.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

PETRENGA, RAUTI – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

in occasione del 159° anniversario della costituzione dell'Esercito, rivolgendo omaggio alla bandiera della forza armata, il Presidente della Repubblica Mattarella ha affermato che: «in ogni momento della nostra storia, gli uomini e, in tempi più recenti, le donne della Forza Armata hanno costituito un saldo e sicuro punto di riferimento per il Paese e per il popolo italiano»;

secondo il Presidente del Senato, in una sua nota sull'evento: «anche nella grave emergenza in atto, il nostro Esercito sa essere al fianco dei cittadini e delle Istituzioni per offrire risposte là dove ve ne è più bisogno. Penso alla realizzazione, in tempi *record*, del Covid Hospital presso il Policlinico Militare Celio di Roma, una struttura di eccellenza che svolgerà un ruolo essenziale di supporto alla rete assistenziale della sanità nazionale»;

di eguale tenore il Presidente della Camera: «grazie agli uomini e alle donne dell'Esercito per l'impegno costante a difesa della comunità. Un contributo che in queste settimane difficili è stato sempre più intenso e prezioso: sul territorio, nella logistica e nel supporto sanitario»;

anche da parte dello stesso Ministro della difesa, «la più profonda gratitudine di tutti noi per quanto state facendo per l'Italia, in questo momento di grande difficoltà»;

come è noto, ai sensi dell'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: «5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;

per l'effetto di tale previsione si è disposta la sospensione fino al 16 maggio 2020 delle attività concorsuali, che implicano la movimentazione di persone;

sottolineato che:

con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 25 febbraio 2020, dal Ministero della difesa è stato «indetto, per il 2020, un concorso, per

titoli ed esami, per il reclutamento di 2.185 VFP 4 nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, appartenenti ai sottoindicati blocchi di incorporazione», adesso sospeso;

appare in ogni caso intempestiva una possibile ripresa delle procedure concorsuali alla data già indicata, sia per le evidenti ripercussioni sull'organizzazione dei corpi militari interessati, sia per la delicatezza del momento emergenziale che deve essere attentamente calibrata proprio nella fase 2 dell'emergenza;

il reclutamento di tali unità appare tuttavia fondamentale per la prosecuzione di importanti attività sul territorio nazionale, tra le quali quelle già menzionate ed anche il progetto «Strade sicure» che, specie nel Meridione, garantisce presidi di legalità ed è fonte di sicurezza per i cittadini;

l'articolo 87, comma 5, citato dispone che: «Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno porre in essere, in ragione delle particolari circostanze, un intervento urgente teso al reclutamento delle unità per i posti così banditi, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori della classe di concorso dell'anno precedente, in modo da consentire una regolare e continuativa prosecuzione delle attività indicate.

(3-01821, già 4-03392)

RAUTI – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la direttiva dello Stato maggiore della Difesa SMD-G-010, recante «Regolamento per la disciplina delle uniformi edizione 2019», è stata approvata dal capo di Stato maggiore, generale Enzo Vecciarelli, in data 29 aprile 2019 e firmata in data 4 dicembre 2019;

il capitolo VII, intitolato «Militari delle categorie in congedo», prevede quanto segue: «a) Ai militari delle categorie in congedo è sempre precluso l'uso dell'uniforme al fine di evitare ogni possibile confusione con i militari in servizio, ad eccezione di particolari casi legati all'espletamento di funzioni/incarichi di interesse della Difesa, espressamente richiamati da specifiche disposizioni; b) Ai militari in congedo non in temporanea attività di servizio delle Forze di polizia è sempre precluso l'uso dell'uniforme; c) I militari delle categorie in congedo in temporanea attività di servizio, ai fini dell'uniforme, sono tenuti all'osservanza di tutte le norme in vigore; d) I militari in congedo iscritti alle Associazioni d'Arma formalmente riconosciute dal Ministero della Difesa, che partecipano a cerimonie o a eventi, ovvero che prendono parte ad attività connesse con gli scopi/finalità dell'Associazione, sono autorizzati ad indossare solo gli elementi uniformologici e gli accessori eventualmente stabiliti da ciascuna

Forza Armata; e) I membri delle Associazioni non riconosciute dal Ministero della Difesa non possono indossare uniformi e/o elementi uniformologici in uso o che abbiano sensibili somiglianze con quelli delle Forze Armate; f) Le eventuali uniformi sociali adottate dalle Associazioni devono essere chiaramente distinguibili rispetto a quelle utilizzate dal personale in servizio delle Forze Armate»;

tale direttiva ha quali destinatari le associazioni combattentistiche e d'arma ed alle strutture di sezioni regionali; a titolo puramente esemplificativo, si cita quanto diramato dal comando militare Esercito «Liguria» in data 24 dicembre 2019: «a) Al personale della categoria in congedo è sempre preclusa l'uniforme; b) I militari in congedo, iscritti ad Associazioni d'Arma formalmente riconosciute dal Ministero della Difesa, che partecipano a cerimonie/eventi ovvero che prendono parte ad attività connesse con scopi/finalità dell'Associazione, sono autorizzati ad indossare solo gli specifici manufatti e elementi uniformologici stabiliti dalla Forza Armata: copricapo di specialità o baschi/bustine, fazzoletti da collo o sovracolletti/baveri con i colori delle Armi/Specialità dell'Esercito»;

la previsione del divieto di indossare l'uniforme da parte del personale in congedo, nel variare la precedente regolamentazione disciplinata dalla direttiva SMD-G-010 edizione 2002, capitolo II, sezione VI, artt. 31-36, che, in limitatissimi casi ed a specifiche condizioni (indossare l'apposito distintivo per il personale in congedo con l'acronimo dell'associazione d'arma d'appartenenza, comunicazione dei nominativi partecipanti a cerimonie o manifestazioni al comando o ente militare responsabile della manifestazione), stabiliva la possibilità per il personale delle categorie in congedo di indossare l'uniforme, appare in contrasto con le disposizioni di legge, ed in particolare con il disposto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), che all'art. 880, comma 6, stabilisce che «i militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di gravi crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di Finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina»;

la nuova direttiva riporta come esclusiva motivazione del divieto un generico ma fortemente preclusivo «al fine di evitare ogni possibile confusione con i militari in servizio», senza specifica alcuna;

la previsione della precedente direttiva già stabiliva, all'art. 31, ultimo comma, che «Ai militari in congedo non in attività di servizio delle Forze di Polizia è precluso l'uso dell'uniforme»; conseguentemente, non si evince quale possibile «confusione» possa generare un militare in congedo dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare che, nel rispetto delle disposizioni di legge, indossando il previsto distintivo che lo qualifica, inquadrato nell'ambito della rappresentanza dell'associazione d'arma cui appartiene e il cui nominativo è stato comunicato agli enti militari responsabili, partecipi ad una cerimonia o ad una manifestazione organizzata da un ente militare;

la nuova direttiva, nell'annullare una tradizione esistente sin dall'unità d'Italia, è considerata idonea a svilire il legittimo orgoglio di quei cittadini che hanno acquisito lo status militare e che indossano, solo in quelle limitate occasioni e nel rispetto delle specifiche disposizioni, l'uniforme militare, ad evidente testimonianza di un attaccamento ai valori che la stessa rappresenta e del giuramento di fedeltà prestato alla Repubblica;

la direttiva rischia di indebolire ulteriormente le associazioni combattentistiche e d'arma, che sono la vera catena di congiunzione tra il mondo delle Forze armate e la società civile;

è utile evidenziare che avverso questa nuova regolamentazione sono state sollevate le proteste di alcune sezioni associative e d'arma; a titolo esemplificativo si cita quanto evidenziato in merito all'attuazione della direttiva dal presidente nazionale dell'Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), nella quale si annuncia l'intenzione di intraprendere «ogni iniziativa, sia autonomamente, sia in coordinazione con altre Associazioni d'Arma al fine di esercitare le dovute e necessarie pressioni presso il Ministero allo scopo di ottenere modifiche e/o integrazioni migliorative a favore dei nostri iscritti»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei numerosi profili di criticità e dei rilievi sollevati dalle sezioni associative e d'arma, ed evidenziati in numerosi articoli comparsi sulla stampa nazionale, in ragione dell'applicazione di tale nuova regolamentazione della disciplina delle uniformi;

se non ritenga necessario avviare opportune verifiche in ordine al possibile contrasto tra la direttiva e quanto disposto in materia dal codice dell'ordinamento militare;

se, in ogni caso, non consideri necessario sollecitare l'amministrazione emanante le nuove disposizioni a fornire maggiori dettagli e delucidazioni in merito ai «particolari casi legati all'espletamento di funzioni/incarichi di interesse della Difesa, espressamente richiamati da specifiche disposizioni», che la nuova direttiva enuncia senza specificare.

(3-01827, già 4-02777)

